

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1382-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1965
(V. Stampato n. 2391)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1965*

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 1965

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la mutua assistenza medica
in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo
il 14 maggio 1962**

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo europeo sottoposto al nostro esame ha lo scopo di offrire (articolo 1) alle persone residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che possono beneficiare di prestazioni mediche in base a regimi di sicurezza sociale ed a regimi di assistenza sociale e medica o a regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra, la possibilità di ammissione (articolo 2) negli stabilimenti medici o nei centri termo-climatici esistenti nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Accordo. La condizione necessaria per tale ammissione è che i bisognosi di cure non possano avere le prestazioni del caso nel Paese di residenza conformemente ad un attestato rilasciato dal medico designato dall'organizzazione di cui fa parte.

Gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono le modalità per il riconoscimento delle autorità competenti e le procedure per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

Le spese sostenute dagli istituti medici o termo-climatici (articolo 6) vengono rimborsate dai corrispondenti istituti del Paese di residenza dell'infermo. Il rimborso è previsto con larghezza, comprendente le spese del trattamento medico nonchè quelle dovute ad eventuali complicazioni e le spese di viaggio.

L'Accordo firmato a Strasburgo nel maggio 1962 è già in attuazione perchè doveva entrare in vigore (articolo 11) dopo il deposito presso il Segretario generale del

Consiglio d'Europa dello strumento di adesione di ratifica da parte di tre Stati, mentre a tutt'oggi sono già parti contraenti sette Paesi (Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Svezia e Turchia).

È prevista la possibilità di aderire a quest'Accordo anche da parte di Stati non membri del Consiglio d'Europa (articolo 12).

L'autorizzazione a ratificare questo Accordo viene sottoposta al nostro esame poco dopo la ratifica di altri Accordi europei nel settore sanitario, Accordi che si propongono di rinforzare la solidarietà tra i popoli di Europa. Questo sottoposto oggi al nostro esame si presenta particolarmente favorevole, anche dal punto di vista economico, all'Italia in quanto l'Italia è ricca di risorse termo-climatiche che non si trovano in altri Stati membri del Consiglio d'Europa. La nostra Commissione Igiene e sanità nel suo parere favorevole mette giustamente in rilievo non soltanto la ricchezza delle nostre risorse idro-termali, ma anche l'importanza che in campo internazionale il termalismo italiano ha acquistato per l'attività di ricerca scientifica dei nostri cultori di medicina termale.

Per motivi di umana solidarietà tra i sofferenti e per la suddetta particolare situazione dell'Italia, la 3^a Commissione permanente ritiene di poter invitare il Senato ad approvare all'unanimità il presente disegno di legge.

SANTERO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'Accordo stesso.